



Dott. ELIO ABBRUZZESE  
- NOTAIO -  
Via Paolo Emilio, 32 - 00192 Roma  
Tel. 06/3242016 - 06/3242017  
Fax 06/3208413

REPERTORIO N. 55475

RACCOLTA N. 8807

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "ASSOCIAZIONE DIPENDENTI CORTE DEI CONTI" in sigla

"ADCdC"

con sede in Roma

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto

del mese di aprile

dell'anno duemilacinque, in Roma presso l'Aula Magna del

Seminario Permanente sui Controlli sita in Via Baiamonti n.

6 alle ore dieci e minuti trenta

Addì 28 aprile 2005

Innanzi a me Dottor ELIO ABBRUZZESE, Notaio in Roma con  
studio in Via Paolo Emilio n. 32, iscritto presso il Colle-  
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Ci-  
vitavecchia, senza assistenza dei testimoni cui il compa-  
rente col mio consenso rinunzia

è presente il signor:

- GUARENTE ALESSANDRO, nato a Roma il 29 novembre 1967, re-  
sidente in Roma Via Santamaura n. 7, C.F.: GRN LSN 67S29  
H501J, impiegato, della cui identità personale io Notaio  
sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente della  
"ASSOCIAZIONE DIPENDENTI CORTE DEI CONTI" in sigla "ADCdC"  
con sede in Roma Via Premuda n. 16, codice fiscale e parti-



*ml*

ta I.V.A.: 07122631000, dichiara che, previo regolare convocazione nei modi e termini previsti dallo statuto, è qui riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Proposta di modifiche statutarie anche ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle norme della Legge 128/2004.

Mi invita quindi a redigere verbale dell'assemblea.

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

nella sua qualità di Presidente dell'associazione assume la presidenza il componente GUARENTE ALESSANDRO, innanzi generalizzato, il quale dichiara:

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti: numero 202 (duecentodue) associati su numero 299 (duecentonovantanove) associati costituenti

l'intera compagine dell'associazione;

- che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso componente sono presenti:

1) MELE DAMIANO, nato a Bari il 2 dicembre 1947;

2) ZITO ROBERTO, nato a Roma il 2 maggio 1965;

3) GERARDINI LUIGI, nato a Ponzano Romano (Roma) il 5 ottobre 1946;

4) VACCARO MAURIZIO, nato a Roma il 22 dicembre 1954;

- che del Collegio dei Probiviri sono presenti:

1) FUSCO ANTONINO, nato ad Asmara (Etiopia) il 13 agosto



1941 - Presidente;

2) CICERONE LUCA, nato a Roma il 28 settembre 1963;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti:

1) GIROTTI DANILO, nato a Paliano (FR) il 30 aprile 1943 -  
Presidente;

2) BUANNE PATRIZIO, nato a Roma il 17 maggio 1964;

3) AURILIA WALTER, nato a Montopoli Sabina (RI) il 4 ottobre  
1951;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costi-  
tuita e può deliberare sull'ordine del giorno essendo pre-  
senti più dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, numero  
tre membri del Collegio dei Revisori, numero due membri del  
Collegio dei Probiviri e numero cinque membri del Consiglio  
Direttivo.

Propone, poi, anche ai fini dell'adeguamento dello statuto  
alla legge n. 128/2004, che ne vengano modificati gli arti-  
coli:

- 1 (uno), 3 (tre), 4 (quattro), 21 (ventuno), 26 (venti-  
sei), 30 (trenta), 31 (trentuno), 32 (trentadue).

Propone anche che venga aggiunto allo statuto stesso l'art.  
30/bis (trenta/bis).

Da quindi lettura del testo di detti articoli quale risulta  
con le proposte modifiche.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Presidente  
del Collegio dei Revisori (a nome dei Collegi da essi pre-



*ml*

sieduti) esprimono parere favorevole alle proposte modifiche.

L'assemblea udita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori all'unanimità dei presenti - come il Presidente constata -

delibera

a) di modificare lo statuto sociale approvando tutte le modifiche proposte dal Presidente e precisamente aggiungere l'articolo 30/bis (trenta/bis) e di modificare gli articoli: 1 (uno), 3 (tre), 4 (quattro), 21 (ventuno), 26 (ventisei), 30 (trenta), 31 (trentuno), 32 (trentadue) nel modo risultante dal testo aggiornato dello Statuto Sociale che si allega sub "A" (omessane la lettura per dispensa dei comparenti).

Il Presidente dichiara, quindi, esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno essendo le ore undici e minuti cinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, viene firmato dal comparente e da me.

Pubblicato mercè lettura da me datane, al comparente, il quale su mia interpellanza ne dichiara il contenuto conforme alla sua volontà e lo approva.



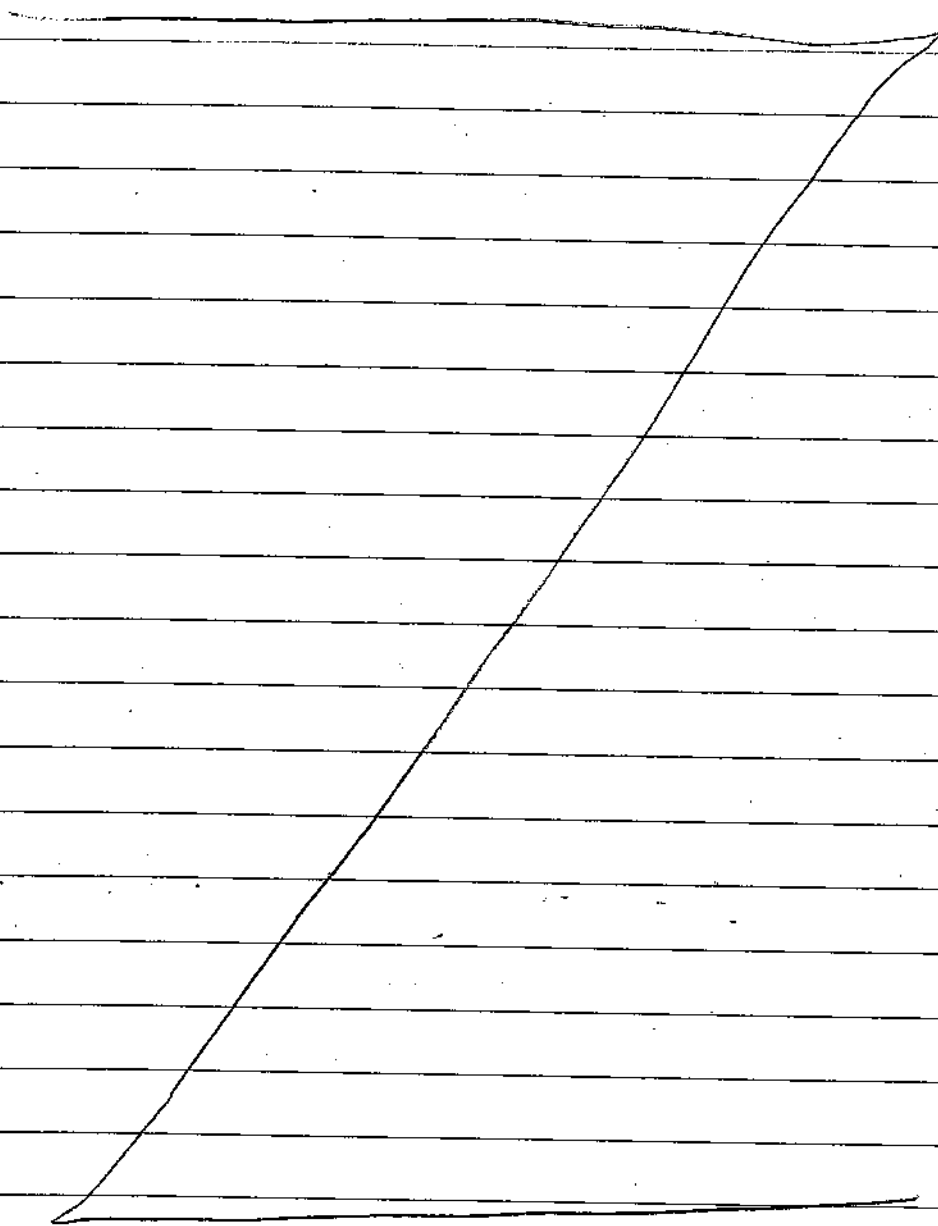
Consta di quattro fogli scritti su tre

facciate e sin qui della presente.

Firmato da:

Alessandro Guarente

Notaio Elio Abbruzzese





Dott. ELIO ABBRUZZESE  
- NOTAIO -  
Via Paolo Emilio, 32 - 00192 Roma  
Tel. 06/3242016 - 06/3242017  
Fax 06/3208413

Allegato "A" all'atto n. 8807 di raccolta

## STATUTO SOCIALE

### ARTICOLO 1

#### COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DIPENDENTI CORTE DEI CONTI" in sigla "ASDDCdC" con sede in Roma Via Premuda n. 16.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

### ARTICOLO 2

#### DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

### ARTICOLO 3

#### SCOPO

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa non ha alcun fine di lucro ed opera per prevalenti fini sportivi dilettantistici compresi quelli didattici. Altresì, quale completamento e integrazione dello scopo so-



ziale prevalente persegue finalità ricreative, culturali, sociali, assistenziali, solidaristiche, di volontariato, al fine di un proficuo impegno del tempo libero e miglioramento della qualità della vita dei propri soci.

#### ARTICOLO 4

##### ATTIVITA'

Al fine del migliore perseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa quella didattica;
- 2) attività culturale, artistica, letteraria e musicale (raccolta opere, realizzazione di biblioteche, di centri di lettura, di centri di ascolto e di diffusione della cultura musicale classica e contemporanea);
- 3) attività turistica (organizzazione di viaggi, soggiorni, campeggi ed escursioni);
- 4) attività editoriale e di informazione (realizzazione di pubblicazioni a carattere periodico su temi di interesse);
- 5) attività teatrale (organizzazione di spettacoli e partecipazione ad eventi teatrali);
- 6) attività di promozione di convenzioni e agevolazioni;
- 7) attività ludiche e ricreative;
- 8) attività sociali ed assistenziali (costituzione e/o gestione di asili nido o micro-nido, e promozione di iniziative finalizzate ad elevare il benessere materiale e morale



dei soci);

9) attività di solidarietà e di volontariato (promozione di eventi di beneficenza);

10) attività di ristorazione (costituzione e/o gestione di servizi di ristoro e di mensa) anche complementare alle finalità sociali;

11) ogni altra attività, anche di natura economica, connessa all'oggetto sociale e strumentale alla realizzazione delle proprie finalità.

L'Associazione, in conformità con le norme vigenti, provvede direttamente, ovvero, mediante affidamento con apposite convenzioni, alle singole attività, allo scopo di favorire i soci sia delle sedi centrali che periferiche della Corte dei Conti nell'acquisizione di beni e servizi di comune utilità.

Tutta l'attività dell'associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti comprese quelle amministrative e fiscali.

#### ARTICOLO 5

##### AFFILIAZIONE

L'Associazione può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali ovvero ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti secondo le normative vigenti.

L'Associazione qualora provvedesse ad affiliarsi a taluna Federazione Nazionale Sportiva ovvero Ente di Promozione



Sportivo riconosciuto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri associati ed affiliati lo Statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto ed i conseguenti Regolamenti. Si impegna inoltre, a rispettare le deliberazioni e le decisioni, adottate nel rispetto delle singole competenze, dagli organi della Federazione Sportiva o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto oltrechè ad adempiere gli eventuali obblighi di carattere economico.

Periodicamente dovrà provvedersi al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti delle procedure previste dalla Federazione Sportiva o dall'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.

ARTICOLO 6

ADESIONE DI ALTRE ASSOCIAZIONI

Possono aderire all'Associazione altre entità a carattere collettivo e non lucrative che ne condividano le finalità ed i progetti, mediante iscrizioni, nel rispetto espresso e incondizionato del presente statuto e a condizione di reciprocità garantendo una base democratica.

La proposta di adesione comporta la preventiva verifica da parte dell'Associazione del possesso dei requisiti e del rispetto delle norme del presente statuto da parte del soggetto richiedente. Le domande di adesione devono essere presentate al Consiglio Direttivo sottoscritte dal legale



Rappresentante e corredate dello Statuto.

Le modalità di iscrizione all'Associazione e di partecipazione alla vita associativa sono stabilite tra le due entità interessate solo con la stipula di apposita convenzione.

#### ARTICOLO 7

##### REVOCA DELL'ADESIONE

La revoca dell'adesione di altre entità viene deliberata dal Consiglio Direttivo nelle seguenti ipotesi:

- scioglimento;
- recesso;
- mancato rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota annuale;
- persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- perdita dei requisiti prescritti per l'adesione;
- gravi violazioni di legge, Statuto e di regolamento.

#### ARTICOLO 8

##### DIRITTI DELLE ENTITA' ADERENTI

Ciascuna entità la cui domanda di adesione sia stata accolta, assume i seguenti diritti:

- possibilità di partecipare - per il tramite di un rappresentante (delegato) eletto dal proprio organo assembleare - alle Assemblee dell'Associazione dell'Associazione che ha concesso l'adesione secondo modalità di votazione e di espressione di voto a carattere democratico da stabilirsi



*Handwritten signature or initials in the top right corner.*

con apposito Regolamento, e comunque, in mancanza di questo, in base al principio del voto singolo;

- possibilità per i propri associati di partecipare alle attività dell'Associazione, di usufruire di tutti i servizi posti in essere dall'Associazione nonchè delle strutture a disposizione e/o gestite - sotto qualunque forma diretta o indiretta - dell'associazione medesima;

- possibilità di partecipare ai progetti promossi dall'Associazione.

#### ARTICOLO 9

##### SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, aventi qualifica di dipendenti ed ex dipendenti (dipendenti in quiescenza) della sede di residenza o del domicilio, purchè condividano gli scopi dell'Associazione.

I soci che aderiscono all'Associazione sono così suddivisi:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari.

A prescindere dalla suddivisione sopra rappresentata o da qualunque altra classificazione si ritenesse opportuna in termini di qualifica e/o di status, i predetti soci non possono avere alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente al-



la costituzione dell'Associazione dando vita alla creazione del fondo di dotazione iniziale, e che sono indicati nell'Atto Costitutivo.

Sono soci ordinari dell'Associazione coloro la cui domanda di adesione è stata accettata successivamente alla costituzione dell'ente del Consiglio direttivo.

I soci ordinari versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non rivalutabile.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa.

Fatti salvi i citati diritti e doveri, i soci fondatori e i soci ordinari maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso

dalla stessa in qualunque momento.

#### ARTICOLO 10

##### AMMISSIONE SOCI

Chi, qualificandosi come dipendente o ex dipendente della Corte dei Conti, intendesse essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà ad accettare gli scopi perseguiti dall'Associazione, nonchè approvare e rispettare interamente le clausole previste nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande. A tal fine deve tenersi conto dell'ordine di arrivo, nonchè delle norme che regolano la sospensione feriale dei termini giudiziari al fine del conteggio dei giorni.

Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima per il tramite di un provvedimento di accoglimento della domanda essa deve intendersi accolta.

In caso di espresso diniego il Consiglio Direttivo ha obbligo dell'indicazione dei motivi che hanno spinto lo stesso ad optare per la non approvazione della domanda.

La qualifica di socio ordinario si acquista quindi previa iscrizione, a seguito del provvedimento di accoglimento, e successivo versamento della quota associativa. I soci mag-



giorenni hanno il diritto di votare approvazioni e modificazioni di Statuto e di regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio fondatore si ottiene partecipando direttamente alla costituzione dell'Associazione, essendo tali soci indicati nell'Atto Costitutivo.

#### ARTICOLO 11

##### QUOTA D'ISCRIZIONE

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

#### ARTICOLO 12

##### DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- 3) a partecipare all'elettorato attivo e passivo degli or-



gani direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

#### ARTICOLO 13

##### OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'approvazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

#### ARTICOLO 14

##### OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta, esclusivamente con il proprio patrimonio.

#### ARTICOLO 15

##### RECESSO DEI SOCI

La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte. Chiunque aderisce, infatti, può qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese, successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L'unico caso di recesso immediato previsto è possibile solo in presenza di giusta causa;



b) per causa di morte.

#### ARTICOLO 16

##### ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) che in qualunque modo arrechi danni gravi all'Associazione;
- 4) che senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito;
- 5) che non adempia al versamento della quota associativa annuale.

Nei casi di esclusione è sempre il Consiglio Direttivo a deliberare l'efficacia, con effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

In tale caso, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di motivare le ragioni dell'espulsione del socio dall'Associazione nel provvedimento di esclusione.

In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito di e-



Handwritten signature or initials.

spressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo provvederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci.

#### ARTICOLO 17

##### COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale eventualmente versato.

#### ARTICOLO 18

##### PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori dell'Associazione come indicato nell'Atto Costitutivo;
- i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo;
- gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative periodiche versate dai soci;
- b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali previste dal presente statuto;
- c) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività even-



tualmente commerciali previste dal presente statuto o dalle norme tributarie;

d) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;

e) il ricavato derivante dall'eventuale organizzazione di raccolta pubbliche di fondi effettuate occasionalmente;

f) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati;

g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte dei soci, nonché la quota annua di iscrizione all'Associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso nè in sede di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di morte o recesso del socio.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, nè rivalutabili. L'Associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte



*Handwritten signature or mark in the top right corner.*

per legge.

#### ARTICOLO 19

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea degli associati deve provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

#### ARTICOLO 20

##### ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

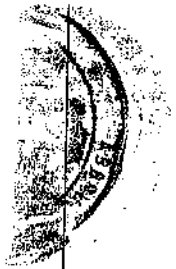
#### ARTICOLO 21

##### ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta esclusivamente da tutti i soci fondatori, ordinari e dai rappresentanti delegati delle entità aderenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.

Ogni socio maggiore d'età ha un voto in Assemblea, secondo



il disposto di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile. I suddetti soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio fondatore ovvero ordinario con diritto di voto.

Ogni entità aderente per il tramite di un proprio rappresentante ha diritto ad almeno un voto, salvo quanto previsto da apposito regolamento.

L'Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera o altra forma che conferisca adeguata pubblicità quale ad esempio tramite affissione presso la sede sociale contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, e all'indicazione del luogo (sia in prima che in seconda convocazione).

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Vice Presidente ov-



vero dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea provvede ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori, ove previsto.

## ARTICOLO 22

### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio o il rendiconto consuntivo e preventivo;

b) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Diretti-



vo;

c) provvede alla elezione del Presidente;

d) provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori, ove prevista;

e) provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Probi-viri, ove prevista;

f) approva e modifica i regolamenti interni dell'Associazione;

g) delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall'Associazione;

h) delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi inoltre alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data delle richieste.

#### ARTICOLO 23

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione i tre quarti degli aven-



ti diritto e, in seconda convocazione, i due terzi degli stessi, essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme;
- c) sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 24

##### DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- 1) per appello nominale;
- 2) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative possedute. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 associati.

#### ARTICOLO 25

##### PRESIDENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione



ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 26

##### CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.

I membri del consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina, nonché di assumere ruoli di responsabilità e coordinamento in associazioni o organizzazioni sindacali.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- gestione delle attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina il o i vicepresidenti in numero di due, il Segretario e il Tesoriere;
- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- fissazione delle eventuali quote associative annuali;
- fissazione delle quote per le associazioni aderenti;



- revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberazioni sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- accettazione e revoca delle adesioni di altre entità collettive;
- compilazione dei regolamenti interni e di adesione;
- deliberazioni su ogni altra riguardante l'attività di dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente qualora questi lo ritenga necessario.

La convocazione viene effettuata mediante lettera, via fax o altra modalità equipollente contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, e all'indicazione del luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se in assenza di tali formalità il Consiglio si ritiene ugualmente costituito.

Il consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vi-



ce Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del presidente che prevale;

con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza presiede il Consiglio e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo come previsto all'art. 22 del presente Statuto tranne che in sede di prima nomina che viene fatta dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.

#### ARTICOLO 27

##### SOSTITUZIONE

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione tramite cooptazione.

Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, è neces-



sario che i membri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché provveda alla rielezione dei mancanti.

#### ARTICOLO 28

##### PRESIDENTE

Il presidente viene eletto dall'Assemblea ordinaria, fatto salvo quanto previsto in sede di costituzione dell'Associazione.

Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi ai Vice Presidenti, è attribuita, a. "tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell'Associazione.

Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell'Assemblea e, del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della presidenza dell'Assemblea e, del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti Sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati.

Il o i Vice Presidenti, non superiori a due, sostituiscono



il

Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuvano nello svolgimento delle sue funzioni.

#### ARTICOLO 29

##### COMPITI DEL SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'organo e organizza la logistica dell'Associazione su indicazione del Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione, si occupa della contabilità dell'Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione. Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;

della tenuta e conservazione delle scritture contabili e



fiscali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto;

- di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Le funzioni di segretario e Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da due diversi Consiglieri.

#### ARTICOLO 30

##### COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall'assemblea fra i soci maggiorenni ovvero anche fra terzi.

Può partecipare con funzioni consultive al Collegio dei Revisori un rappresentante delle organizzazioni sindacali designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative secondo le disposizioni di legge.

Almeno un componente deve essere dotato di adeguata professionalità con l'iscrizione nel Registro dei Revisori conta-



bili di cui al D.Lgs n. 88/92.

Essi durano in carica in base a alle norme previste nel presente Statuto per gli esponenti del Consiglio Direttivo ed il loro incarico è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori devono:

- a) curare la tenuta del Libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
- b) verificare la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili, esprimendosi se del caso anche con pareri;
- c) esprimersi sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) partecipare alle adunanze dell'Assemblea;
- e) partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### ARTICOLO 30 BIS

#### CONTROLLO DI GESTIONE

L'amministrazione della Corte dei Conti può controllare, nei modi, nei limiti e nei termini che ritiene opportuno, la gestione dell'attività dell'Associazione.

#### ARTICOLO 31

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' previsto un Collegio dei Probiviri composto da tre a cinque membri effettivi anche non soci nominato dall'Assem-



blea. Esso dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Può partecipare con funzioni consultive al Collegio dei Probiviri un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa secondo le disposizioni di legge.

Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente.

La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge tra i membri effettivi il suo Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

I suoi membri non partecipano alle attività del consiglio direttivo mentre il suo Presidente -può essere invitato a partecipare alle suddette riunioni.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell'associazione nonché sull'interpretazione dello Statuto.

Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno dell'Associazione e/o dei suoi organi sia sulle controversie che sorgono tra gli associati e gli aderenti e l'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti in ordine alle azioni da comminare.

Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta di due membri.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri effettivi.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi compo-



nenti, in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione che deve svolgersi in forma totalitaria. In caso di dimissioni o decesso è sempre il Consiglio Direttivo a provvedere alla sostituzione del componente.

#### ARTICOLO 32

##### SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con 1 voto favorevole con almeno i quattro quinti dei presenti aventi diritto di voto. L'Associazione in caso di scioglimento devolgerà il patrimonio ad altra Associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996.

La parte del patrimonio relativo ad attività sportive sarà devoluto esclusivamente ad associazioni con finalità esclusivamente sportive.

#### ARTICOLO 33

##### RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del libro primo, Titolo II del Codice Civile e D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato da:

Alessandro Guarente



Notaio Elio Abbruzzese

E' copia conforme all'originale  
depositato nei miei atti che si rilascia  
in carta libera per uso fiscale  
Roma, il

17 MAG. 2005

UFFICIO DELLE ENTRATE

ROMA-2

registrato a Roma II

10 MAG. 2005

el n. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



